Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 295 del 12.11.2015, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2026/911 della Commissione del 27 aprile 2026	L 911	1	28.4.2026

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali

Le seguenti amministrazioni regionali e autorità locali sono considerate entità le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede a norma dell'articolo 109 *bis*, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE:

1) in Austria: «Land» o «Gemeinde»;

2) in Belgio: «communauté» o «gemeenschap», «région» o «gewest», «province» o «provincie», o «commune» o «gemeente»;

3) in Danimarca: «region» o «kommune»;

4) in Finlandia: «kaupunki» o «stad», «kunta» o «kommun», o «Ahvenanmaan maakunta» o «Landskapet Åland»;

▼M1

5) in Francia: «région», «département», «commune», «collectivité à statut particulier» o «établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre»;

▼B

6) in Germania: «Land», «Gemeindeverband» o «Gemeinde»;

▼M1

6 *bis*) in Lettonia: «valstspilsētas pašvaldība» o «novada pašvaldība»;

▼B

7) in Liechtenstein: «Gemeinde»;

8) in Lituania: «savivaldybė»;

9) in Lussemburgo: «commune»;

10) nei Paesi Bassi: «provincie», «waterschap» o «gemeente»;

11) in Polonia: «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», o «miasto stołeczne Warszawa»;

12) in Portogallo: «Região Autónoma dos Açores» o «Região Autónoma da Madera»;

13) in Spagna: «comunidad autónoma» o «corporación local»;

14) in Svezia: «region», «landsting» o «kommun».

▼M1

_____

▼B

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.